

## Estratto dallo "Statuto" approvato dal VI° Congresso Nazionale dell'AIED

### TITOLO I

#### Denominazione – Sede – Scopi

ART. 1 (Denominazione) – L'associazione, costituitasi il 10 ottobre 1953, è denominata A.I.E.D. – Associazione Italiana per l'Educazione Demografica.

Tale denominazione è riservata esclusivamente all'AIED e alle sue Sezioni ufficialmente riconosciute.

ART. 2 (Sede) - L'AIED nazionale ha sede legale a Roma.

ART. 3 (Scopi) - L'AIED persegue le seguenti finalità:

- a) diffondere il concetto e il costume della procreazione libera e responsabile;
- b) stimolare la crescita culturale e sociale in materia di sessualità;
- c) promuovere e sostenere iniziative rivolte a migliorare la qualità della vita ed a tutelare la salute della persona umana, a livello sia individuale che collettivo;
- d) impegnarsi a sviluppare una nuova cultura della maternità e della nascita;
- e) combattere ogni discriminazione tra uomo e donna nel lavoro, nella famiglia, nella società, ed ogni forma di violenza sessuale e di violenza sui minori, fornendo sostegno, assistenza e tutela alle persone che ne siano vittime;
- f) realizzare ed incoraggiare studi e ricerche finalizzati ad affrontare ed approfondire i temi ed i problemi demografici;
- g) seguire quanto avviene nel campo della fecondazione artificiale umana;
- h) esercitare un'azione di stimolo e di controllo sulle strutture pubbliche, perché venga attuato quanto le leggi prevedano in tema di contraccezione, aborto, informazione sessuale ed andrologica, prevenzione socio-sanitaria, proponendo integrazioni o modifiche nei casi di normative inadeguate.

ART. 4 (Scopi) - L'AIED non persegue scopi commerciali e non ha fini di lucro.

Nella realizzazione delle sue finalità statutarie essa non fa discriminazione di carattere razziale, religioso, sociale o politico.

ART. 5 (Scopi) - L'AIED opera a mezzo dei suoi organi nazionali e sezionali. Può agire in collaborazione con altre associazioni, comitati, enti pubblici e privati, italiani ed esteri, le cui finalità non siano in contrasto con quelle dell'AIED. Può, altresì, federarsi con organismi nazionali o internazionali che perseguono fini analoghi.

Qualsiasi atto Federativo, per essere valido, deve ottenere la ratifica del Consiglio Nazionale. TITOLO II  
SOCI

ART. 6 (Soci) - Possono associarsi all'AIED tutti coloro che ne condividono le finalità e l'operato.

Tutti i soci, e soltanto questi, possono usufruire dei servizi e delle prestazioni forniti dall'Associazione.

La tessera sociale, di cui ogni socio dev'essere munito, dura un anno solare.